




# Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 0-2019 - SAGGI 3

ISSN 2724-2161

**Francesco Mastroberti**

**NICOLA NICOLINI TRA DIRITTO E POLITICA:  
NUOVI DOCUMENTI  
E PROSPETTIVE DI RICERCA**

**NICCOLA NICOLINI  
BETWEEN LAW AND POLITICS:  
NEW DOCUMENTS  
AND RESEARCH PERSPECTIVES**

Editoriale Scientifica

*Francesco Mastroberti*

NICOLA NICOLINI TRA DIRITTO E POLITICA:  
NUOVI DOCUMENTI E PROSPETTIVE DI RICERCA

NICCOLA NICOLINI BETWEEN LAW AND POLITICS:  
NEW DOCUMENTS AND RESEARCH PERSPECTIVES

*Nicola Nicolini è stato uno dei maggiori dell'Ottocento, le cui opere, generalmente apprezzate in Italia e all'estero, costruirono la prima elaborazione dottrinale del diritto e della procedura penale del Regno delle Due Sicilie dopo le grandi riforme del Decennio Francese e della Restaurazione. Dopo la monografia di Fausto Nicolini del 1907 la storiografia giuridica, soprattutto negli ultimi decenni, ha messo a fuoco alcuni aspetti della sua poliedrica attività di giurista e di uomo politico che contribuiscono ad aggiornarne il profilo. Il saggio evidenzia le maggiori novità e richiama l'attenzione sul ruolo decisivo di Nicolini nei lavori delle commissioni che, tra il 1815 e il 1819, lavorarono alla preparazione del Codice per lo Regno.*

Parole-chiave: Nicola Nicolini, Procedura Penale, Regno delle Due Sicilie

*Nicola Nicolini was one of the greatest European jurists of the Nineteenth century, whose works, generally appreciated in Italy and abroad, built the first doctrinal elaboration of the law and criminal procedure of the Kingdom of the Two Sicilies after the great reforms of the French Decade and the Restoration. After Fausto Nicolini's monograph of 1907, legal historiography, especially in recent decades, has focused on certain aspects of his multifaceted activity as a jurist and politician that contribute to updating his profile. The essay highlights the major novelties and draws attention to Nicolini's decisive role in the work of the commissions which, between 1815 and 1819, worked on the preparation of the Codice per lo Regno.*

Parole-chiave: Nicola Nicolini, Criminal Procedure, Kingdom of the Two Sicilies

1. *Una breve biografia introduttiva*<sup>1</sup>

Nicola Nicolini nacque a Tollo, nell'Abruzzo chietino, il 30 settembre 1772 da Giambattista e da Teresa de Horatiis. Suo avo paterno fu il giurista Girolamo Nicolini (o Nicolino, 1604-1664), le cui opere maggiori furono il *De modo procedendi praxis judiciaria* (Napoli 1651) e l'*Historia della città di Chieti* (Napoli 1657). Educato dallo zio abate Luigi Nicolini, «famoso orator sacro e poeta»<sup>2</sup>, e compiuti a Chieti gli studi di umanità e filosofia, giunse nel novembre del 1789 a Napoli dove, fino all'ottobre del 1790, ebbe come maestri Emmanuele Campolongo e Antonio Jerocades per la «bella letteratura», Filippo Guidi per la fisica, Francesco Longano per la metafisica e il diritto di natura. Grazie all'amico Stefano Forte conobbe il matematico Niccolò Fergola, di cui fu allievo fino al maggio del 1791 allorché – rapito dalle letture di Publio Cornelio Tacito, Giambattista Vico, Gian Vincenzo Gravina e Gaetano Filangieri – decise di dedicarsi agli studi di diritto universale. Passò in quell'anno alla scuola di Nicola Valletta<sup>3</sup> e un anno dopo, il 16 aprile 1792, sotto la guida dell'avvocato Francesco Vitolo, perorò e vinse la sua prima causa davanti al Sacro regio consiglio. Denunciato come giacobino nel 1794, non fu processato e poté continuare l'attività forense, intercalata da esibizioni poetiche. Nel 1797 divenne collaboratore dell'avvocato Giuseppe Carta e l'anno successivo sposò Mariantonia Gloria, con la quale ebbe dieci figli. Nel 1799, per aver composto e letto in pubblico alcuni versi inneggianti a Gaetano Filangieri, fu deferito alla Giunta di Stato. Si nascose in Abruzzo fino alla pace di Firenze del 1801, quindi tornò alla professione e si affermò come brillante penalista. Con l'arrivo dei francesi, nel 1806, fu nomi-

<sup>1</sup> Questo paragrafo riproduce, con qualche variante, la voce biografica «Nicolini, Nicola» (F. Mastroberti) pubblicata sul *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 78, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma 2013, pp. 492-495.

<sup>2</sup> N. NICOLINI, *La musa di famiglia. Memorie domestiche di N.N. a Nicola Santamaria nipote di lui da figlia*, Stab. tip. Real Albergo dei Poveri, Napoli 1849, p. 4.

<sup>3</sup> *Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, Stab. tip. Real Albergo dei Poveri, Napoli 1857, p. 21. Valletta viene elogiato e definito dal Nicolini «Maestro» in *De' reati di sangue commessi per effetto d'un pregiudizio*, Napoli 1833. Si tratta delle conclusioni dell'avv.to generale Nicolini nella causa di Michele Guadagno di Barile in Basilicata che fu condannato per aver ammazzato un vicino che riteneva *jettatore*. Nicolini rilevava che anche uomini di grande ingegno come Valletta avevano scritto della *jettatura* ma in forma giocosa e senza attribuire ad essa il carattere di serietà, cosa che invece faceva il popolo.

nato avvocato dei poveri. L'anno successivo assunse, davanti al Tribunale straordinario di Napoli (presieduto da Pietro Colletta) la difesa di Francesco Todisco, Francesco Jaselli, Filippo de Bartolomeis e Onofrio Viscardi, accusati dell'attentato al ministro della polizia Cristoforo Saliceti<sup>4</sup>. In quell'occasione si fece notare per la brillante oratoria e per le accuse rivolte alla Corte di Palermo, tanto che il governo, dopo le leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario del 20-22 maggio 1808, lo nominò procuratore generale presso la Corte criminale di Terra di Lavoro. Nel settembre 1810 fu nominato presidente della Corte criminale di Napoli e in breve riuscì a guadagnare la considerazione del ministro della giustizia, Francesco Ricciardi, che lo chiamò nelle commissioni di riforma dei codici volute dal re Gioacchino Murat nel 1810 e nel 1814 e, dal 1812, alla carica di avvocato generale presso la Corte di Cassazione. Nel 1809, all'inaugurazione della Corte criminale di Terra di Lavoro, pronunciò il discorso *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione* (pubblicato a Napoli nel 1809, nel 1840 e nel 1850) col quale sostenne, in una prospettiva storicistica, l'idea di una stretta continuità tra il vecchio e il nuovo ordinamento giudiziario, poi ribadita nel discorso *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche istituzioni del Regno* (Napoli 1812), il primo che pronunciò in qualità di avvocato generale. Alla fine del 1809 pubblicò l'opera *Istruzione per gli atti giudiziari criminali correzionali e di polizia ad uso de' giudici di pace, sindaci, gendarmeria ed altri ufiziali di polizia giudiziaria* che – su commissione del ministero di Grazia e Giustizia – ristampò, riveduta e ampliata, nel 1812 e nel 1816. In epoca di Restaurazione, con decreto del 2 agosto 1815, fu chiamato nella commissione incaricata della compilazione dei codici di diritto e procedura penale. «La compilazione delle leggi penali e della procedura penale venne a me affidata – affermò – ed io la eseguii per i due primi libri delle prime, e per i due

<sup>4</sup> *Processo compilato nel tribunale straordinario di Napoli per l'esplosione di polvere da guerra, avvenuta nel palazzo abitato dal ministro della polizia generale*, Stamperia Simoniana, Napoli 1808. Dice L'Ulloa: «Più tardi, aringando innanzi il Tribunale straordinario, avea già voce di oratore nobilissimo e principale. Ed ei contro le insidie di chi tutto poteva ed ardiva, orava in pubblico in quelli che furon i primi giudizi agitati colle nuove forme, ed il caldo affetto dell'animo essendogli il difendere, chiamava in sostegno della scentura il lenocinio di maschia e seducente eloquenza. Era ardiva lotta, con rischio e fatiche molte, ma con vantaggio scarso e spesso sinistra fortuna. Potentissimo rimprovero nelle miserie di quei tempi». P. CALÀ ULLOA, *Nicola Nicolini. Delle sue opere e dottrine in ragion penale*, tip. Rusconi, Napoli 1857, p. 6.

primi libri della seconda»<sup>5</sup>. Perciò – come sostenne Enrico Pessina – «a lui è dovuta gran parte di quegli encomi che furono tributati al codice penale ed al codice di procedura penale che al 1819 tra noi vennero fuori»<sup>6</sup>. Con decreto del 25 agosto 1817 fu incaricato con Felice Parrilli e Giovanni Vittorio Englen di preparare il *Supplemento alla Collezione delle leggi*. Nicolini si occupò della parte penale riuscendo a pubblicare due volumi che rappresentano – a giudizio di Fausto Nicolini – «il primo repertorio di giurisprudenza penale pubblicato a Napoli»<sup>7</sup>. L'indiscusso prestigio e la collaborazione prestata al governo non bastarono a sottrarlo alla cieca epurazione della Giunta di scrutinio, eretta subito dopo la fine dell'esperienza costituzionale del 1820-21<sup>8</sup>. Fu infatti *giubilato* perché «antico masone e liberale per principii nel 1799»<sup>9</sup>. Tornò dunque all'avvocatura, riscuotendo grande successo, e negli anni successivi pubblicò il trattato *Dell'utile interdetto salviano nel Regno delle Due Sicilie* (Napoli 1827) e l'opera *Della procedura penale del Regno delle Due Sicilie* (Napoli 1828-1832, in nove volumi). *Della procedura penale* è un commento organico alla parte processual-penalistica del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. Partendo dalla lettera della legge, Nicolini ne spiegava il significato attraverso la storia, la *ratio legis* e la pratica: «Verba legis, mens legis, manus legis. Così ci sforzeremo – affermava – per quanto la picciolezza del nostro ingegno ed il nostro uso del foro il consente, di comprenderne *vim et potestatem*»<sup>10</sup>. Ferdinando II, avviando un programma di moralizzazione dell'ordine giudiziario, lo riammise nella magistratura prima con l'incarico di giudice della Gran corte civile di Napoli (26 ottobre 1831) e poi richiamandolo alle funzioni di avvocato generale presso la Corte suprema di giustizia di Napoli (24 giugno 1832). Frutto di questa attività furono i sei volumi delle *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali* (Napoli 1835-1841). Concepita

<sup>5</sup> Ivi, p. 12.

<sup>6</sup> E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto. Discorso*, Morano, Napoli 1882, p. 128)

<sup>7</sup> F. NICOLINI, *Nicola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere raccolti ed illustrati da F.N.*, tip. F. Giannini, Napoli 1907, p. LIV.

<sup>8</sup> N. VESCIO, *Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato*, in «Montesquieu.it», 11 (2019), pp. 1-31.

<sup>9</sup> Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Borbone*, 841: *Notamento dei magistrati destituiti per effetto di scrutinio*, s.d.

<sup>10</sup> N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie*, p.te II, vol. 2, stamperia M. Criscuolo, Napoli 1829, pp. 5-6.

come una privata prosecuzione del *Supplemento alla Collezione delle leggi*, l'opera raccoglieva le «opinioni dell'autore sopra i vari punti di diritto ch'egli ha avuto occasione di esaminare»<sup>11</sup> sia in qualità di avvocato generale presso la Corte suprema sia in altre occasioni. L'asse portante dell'opera è costituito dalle *Conclusioni* disposte in ordine cronologico e argomentate da Nicolini intorno alle «quizioni di diritto», ossia ai punti controversi che emergevano nella trattazione della causa. Seguiva la sentenza e, in appendice, gli «altri lavori». Mentre nell'opera *Della procedura penale* applicava un procedimento deduttivo che dagli articoli di legge portava ai casi della pratica, nelle *Quizioni* seguiva il sistema opposto risalendo, in via induttiva, dal caso pratico alla legge e ai principi generali. In entrambe le opere la storia assume un ruolo centrale.

Tra il 1835 e il 1841 Nicolini pronunciò in qualità di avvocato generale alcuni discorsi inaugurali su rilevanti questioni sui quali si dirà *infra*.

Con il decreto del 17 novembre 1831 fu nominato professore di diritto penale della reale Università degli studi di Napoli e inaugurò il corso il 1° dicembre 1831 con la prolusione *Dell'indole e del corso di diritto penale* (Napoli 1831). Della sua attività accademica restano un primo quaderno di *Lezioni di diritto penale* (Napoli 1831), cinque lezioni tenute tra il 1837 e il 1838 (*Saggio delle lezioni di diritto penale dettate nella R. Università degli Studi*, pubblicato da F. Nicolini) e alcuni trattati, tra i quali *Delle scuse e della premeditazione ne' reati di sangue* (Napoli 1838), *Della progressione logica nella procedura penale* (Napoli 1841), *Dell'analisi e della sintesi* (Napoli 1842), *Del tentativo* (Napoli 1844) e *Intorno alla ragione etimologica de' nomi di diritto ed all'origine e natura e fine delle pene* (Napoli 1850). Il 18 luglio 1851 fu nominato socio ordinario della reale Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli e in quella veste lesse all'assemblea la memoria *Della vita del marchese Giovanni d'Andrea* (Napoli 1856).

Dal 1841 al 1848 Ferdinando II di Borbone lo volle al governo come ministro senza portafoglio. Partecipò poco ai consigli dei ministri, salvo esprimersi con libertà allorché interpellato per pareri su questioni giuridiche. Il 13 agosto 1844 indirizzò a Ferdinando II una

<sup>11</sup> N. NICOLINI, *Quizioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, I, tip. Dicesinia, Napoli 1841p. IV.

memoria<sup>12</sup> con la quale propose di abolire la giurisdizione della Commissione suprema per i reati di Stato – istituita nel 1826 da Francesco I di Borbone – e la legge eccezionale contro le associazioni illecite del 28 settembre 1822. Inserito in una commissione nominata dal sovrano, il 3 dicembre 1847 presentò alla Consulta dei ministri una dettagliata relazione contro gli abusi di ministri e pubblici funzionari<sup>13</sup>. Secondo Italo Birocchi, politicamente «fu un moderato ascrivibile alla schiera dei murattiani con intonazione liberale»<sup>14</sup>. Nicolini non trascurò mai la passione per la poesia e la letteratura, come dimostra una raccolta di sessantaquattro sonetti, di rilievo autobiografico, intitolata *La musa di famiglia* (pubblicata a Napoli nel 1849 in pochi esemplari). Col decreto del 20 marzo 1854 fu nominato primo presidente della Suprema corte di giustizia di Napoli. Ebbe rapporti epistolari con i maggiori esponenti della cultura giuridica europea, da Karl Joseph Anton Mittermaier a Giovanni Carmignani e Friedrich Carl von Savigny<sup>15</sup> il cui pensiero Nicolini contribuì a diffondere nel Mezzogiorno<sup>16</sup>. Nicolini morì a Napoli il 4 marzo 1857.

## 2. Una ricognizione storiografica

Nicola Nicolini è stato uno dei maggiori giuristi dell'Ottocento, le cui opere, generalmente apprezzate in Italia e all'estero, costruirono le fondamenta al diritto e alla procedura penale dopo le grandi riforme del Decennio Francese e della Restaurazione che, procedendo in continuità, culminarono con la *Legge sull'organizzazione giudiziaria* del 29 maggio 1817 e con l'eccellente *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. Tuttavia la autorevolissima dimensione di giurista, che è stata celebrata già mentre era in vita, ha finito per offuscare il suo impegno politico e civile che, soprattutto alla luce di recenti ricerche, meriterebbe una

<sup>12</sup> In F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005, pp. 377-87. Su questa memoria cfr. *Infra*.

<sup>13</sup> in F. NICOLINI, *op. cit.*, pp. 41-80

<sup>14</sup> I. BIROCCHI, *In margine all'opera di N. N.: spunti per un manuale di storia giuridica dell'Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle università di Siena e di Sassari*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, p. 125.

<sup>15</sup> in F. NICOLINI, *op. cit.*, pp. 81-400

<sup>16</sup> L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma 2000, pp. 135-6.

maggior considerazione al fine di definire un profilo completo del personaggio finora fermo alla monografia di Fausto Nicolini del 1907.

Nicolini fu uno degli ultimi eredi di una tradizione risalente al mondo romano in virtù della quale il giurista, lungi dall'essere un tecnico del diritto, incarnava il *vir* per eccellenza, ossia l'uomo di vasta cultura letteraria e filosofica, di costante impegno politico e di specchiata moralità. Nicolini, che fu poeta, letterato e patriota e anche uomo di governo incarnò quel modello nel delicato momento della transizione dall'antico al nuovo regime nel Mezzogiorno riuscendo nella difficile impresa di collegare, attraverso una visione storicistica, antico e nuovo diritto. In un'epoca di rivoluzioni e di fratture, fu l'uomo della continuità testimoniata con la collaborazione ai governi del Decennio e della Restaurazione e predicata nei suoi rassicuranti *Discorsi*. Fu uomo della sintesi anche tra le scuole giuridiche napoletane: formatosi nella Napoli della fine del Settecento, imbevuta della cultura illuministica, seppe ben recepire lo spirito idealistico del nuovo secolo, riuscendo a coniugare la filosofia di Vico con la "giurisprudenza storica" napoletana. Non fu mai sostenitore degli interessi del foro ma si batté sempre per la completa realizzazione di un programma di riforme che, avviato nel Decennio, mirava alla costruzione di uno stato di diritto e che incontrò sulla sua strada diversi ostacoli e molti oppositori: i codici, il dibattito, la cassazione e le altre grandi riforme del Decennio furono infatti oggetto di attacco per tutta la prima metà dell'Ottocento e l'arroccamento di Nicolini a loro difesa può considerarsi a pieno titolo un impegno politico che raggiunse il suo obiettivo. Come altri giuristi napoletani, nonostante il riconoscimento generale del suo valore, ha forse pagato un prezzo per la sua collaborazione con i Borbone in qualità di alto magistrato e soprattutto come ministro senza portafoglio dal 1841 al 1847. Il giudizio di Luigi Settembrini su di lui è impietoso quanto ingiusto: «uomo doppio che ha scritto secondo ragione e opera secondo quello che vuole il re»<sup>17</sup>. Un giudizio *tranchant* che fa leva sulle due anime del Nicolini, quella teorica e quella pratica, e che considera quest'ultima come asservita ai voleri di un sovrano dispotico. In realtà Nicolini, come confermano recenti ricerche, parlò e scrisse sempre con estrema franchezza al Re e sostenne sempre con coerenza le sue posizioni, riuscendo, attraverso il suo riconosciuto prestigio, anche ad indirizzare la politica giudiziaria: per questo è una figura complessa

<sup>17</sup> L. SETTEMBRINI, *Una protesta del popolo del Regno delle Due Sicilie*, Morano, Napoli 1905, p. 19.

della quale la storiografia ha messo in risalto solo aspetti parziali. Manca infatti a tutt'oggi un lavoro che inquadri Niccolò Nicolini nella sua dimensione più estesa, come magistrato, avvocato, giurista e uomo politico.

Già dai contemporanei Nicolini fu riconosciuto come un maestro del diritto penale. Uno dei primi a riconoscere il suo merito fu il Carmignani, padre della scuola classica del diritto penale che, in una lettera inviata all'avvocato fiorentino Vincenzo Salvagnoli, oltre ad elogiare la forma elegante della sua opera, lo inquadra tra i devoti discepoli di Giambattista Vico e dunque tra i massimi esponenti della scuola storica:

Io non dico che dopo aver letto il Bonfini, il Rainaldo, il Fenzonio e gli altri pratici commentatori degli statuti e de' bandi, il cuore si apre, e la mente sembra ingrandirsi nel leggere il comentario del Nicolini: perocchè tal lode troppo sotto al suo merito rimarrebbe. Ma s'io dovessi in poche linee darvene l'imparziale giudizio ma, io che non a titolo d'arroganza, ma solo per discendere alle gentili vostre richieste fo, potrei dirvi che il Nicolini, versatissimo come egli è nelle lettere amene, ha fatto ciò che prima di lui niuno ha saputo fare fin qui tra i moderni, innestar cioè i più belli esquisiti fiori della latina, e della volgare letteratura sul vecchio, e spesso orrido tronco della giurisprudenza forense: né ciò egli fece per modo di digressione, nocevole sempre nelle opere di scopo scientifico, siccome in ogni forense lavoro, ma lo fece traendo sempre dai classici o latini o toscani, e specialmente dal nostro grande Alighieri, nuovi ed ingegnosi argomenti onde avvalorare l'originale assunto intrapreso da lui nella *storia ideale* della giurisdizione, col che divoto discepolo di Vico, ha mostrato come non sempre al finir d'un insigne maestro la gloria d'una scuola è finita<sup>18</sup>.

Nicolini frequentò Savigny durante il soggiorno che il maestro tedesco fece a Napoli nel 1827. Ne parlò bene nei suoi *Ragionamenti*:

Napoli è veramente la città degli avvocati. Prima del dominio Francese contavansi 600 di essi, ed ancora oggi sono al di là di 2000. Ma non il solo numero è straordinariamente grande, ma molto importante n'è la condizione. I più dei ministri ed altri uomini di Stato sono scelti fra essi,

<sup>18</sup> G. CARMIGNANI, in *Antologia di Firenze*, 1829, in *Onoranze funebri*, 1857, p. 12.

ed i più dotti Napoletani vi appartengono, o vi si occuparono per una parte della loro vita. Anche oggi trovansi fra essi uomini eccellenti per ingegno e per dottrina. Io conobbi uno dei più rinomati avvocati, il quale in mezzo al più tumultuoso lavoro conservò sempre abbastanza amore per la poesia, e bastante libertà di spirito per poetare con eleganza e calore [*in nota*: È questi l'egregio Nicolini, conosciuto per molti scritti, e che occupò in seguito i più importanti impieghi di Stato]<sup>19</sup>.

Grazie all'amicizia con Savigny e al pregio della sua *Procedura Penale*, Nicolini fu conosciuto in tutta Europa ed intrattenne amichevole corrispondenza con i più importanti giuristi dell'epoca, tra cui il Mittermajer<sup>20</sup>. La fama del giurista si diffuse rapidamente e Nicolini divenne, soprattutto tra i francesi, il penalista napoletano per eccellenza. A.M.J. Dupin a proposito della *Procedura Penale* definiva il suo autore «l'aigle du Barrau»<sup>21</sup>. Calà Ulloa nel suo affresco storico sullo sviluppo della penalistica in Italia lo celebrava come uno dei maggiori giuristi italiani, il primo a riprendere gli insegnamenti di Vico<sup>22</sup>; Pasquale Stanislao Mancini non perdeva occasione per esaltarlo; Mauro Morrone nel 1841 scriveva i *Saggi su l'opere legali di Niccola Nicolini* commentando alcune opere del giurista e con riferimento alle *Quistioni di diritto* affermava: «non è certo il minor pregio del libro in esame la ricca brevità di stile con cui vi sono dettate le più difficili dottrine, e sembraci poter dire del Nicolini ciò che Pietro Giordani pensava de' Romani giureconsulti allorché li chiamava uomini “pieni di sapienza morale e politica; scrivendo con sobrietà e schiettezza greca; con diritto e fermo raziocinio, con proprietà esattissima, brevi acuti efficaci, mostranti una severa ed elegante maestà”»<sup>23</sup>. L'Ortolan nel 1845 assegnava un posto di rilievo a Nicolini tra i *Criminalistes italiens*<sup>24</sup> e ciò aprì la strada alle traduzioni in francese delle sue opere. Flotard, nel pre-

<sup>19</sup> F.C. VON SAVIGNY, *Ragionamenti storici di dritto tradotti dall'originale tedesco e preceduti da un discorso da A. Torchiarulo*, parte I, Tip. all'insegna del Diogene, Napoli 1852, pp. 80-1.

<sup>20</sup> La sua corrispondenza è in F. NICOLINI, *op. cit.*

<sup>21</sup> A.M.J.J. DUPIN, *Profession d'avocat*, II, Alex-Gobelet, Paris 1832, p. 651;

<sup>22</sup> P. CALÀ ULLOA, *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia*, tip. di Francesco Lao, Palermo 1842, pp. 103-105.

<sup>23</sup> M. MORRONE, *Saggi su l'opere legali di N. N.*, tip. Trombetta, Napoli 1841, p. 30.

<sup>24</sup> J.L.E. ORTOLAN, *Criminalistes italiens: N. N.*, in *Revue de législation et jurisprudence*, n. s. 1 (1845).

sentare la sua traduzione di alcune opere di Nicolini, coglieva bene la dimensione del penalista napoletano che seppe unire sempre e inscindibilmente pratica e teoria e per questo, sotto certi aspetti, poteva addirittura essere collocato sopra i suoi maestri Gaetano Filangieri e Giambattista Vico:

Il y a deux hommes dans Nicolini, le philosophe et l'avocat général, l'homme théorique et l'honne pratique. C'est précisément ce double caractère qui constitue son originalité, qui le distingue et le place, sous certains rapports, au-dessus de Vico ed de Filangieri. Ces grands écrivains étaient éloignés des affaires, et vécurent d'ailleurs dans une société dont l'organisation était trop imparfaite pour qu'il leur fût possible de faire autre chose que le théorie. Ils ne pouvaient espérer, si ce n'est dans des cas assez rares, voir leurs principes devenir des prescriptions écrites, ou servir de base à la jurisprudence. Aussi leur ouvrages pèchent-ils par le côté pratique, qui est en général faible et incomplet<sup>25</sup>.

Le sue opere maggiori, *Della procedura penale* e *Quistioni di diritto* furono concepite e in parte realizzate nel fecondo decennio seguito allo *scrutinio* del 1821 nel quale Nicolini aveva ripiegato (si fa per dire) sull'avvocatura. La morte, che lo colse mentre era presidente della Suprema corte di giustizia, avviò la riflessione sulla sua figura di giurista. Già Giovanni De Falco con gli *Onori funebri al Comm. Niccola Nicolini pronunciati scritti e pubblicati nell'imminenza della sua morte* riuscì ad individuare i principali aspetti salienti del suo magistero, a cominciare dal suo *vichismo*<sup>26</sup>. Nello stesso anno Pietro Calà Ulloa, allora consigliere della Suprema corte di giustizia, gli tributò un omaggio con l'opera *Nicola Nicolini. Delle sue opere e dottrine in ragion penale*. Nel 1861 veniva pubblicato in francese il suo saggio sul tentativo da Jules Lacoïnta<sup>27</sup>. Giuseppe Madia pubblicò nel 1870 una nuova edizione delle *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri*

<sup>25</sup> E. FLOTARD, *Principes philosophique et pratique de droit pénal. Extraits et traduits des oeuvres de Niccola Nicolini*, Veuve Joubert Libraire, Paris 1851, p. IV.

<sup>26</sup> G. DE FALCO, *Onori funebri al Comm. Niccola Nicolini*, tip. Dicesinia, Napoli 1857. Cfr. anche A. MIRABELLI, *Sul feretro di N. N.*, tip. Dicesinia, Napoli 1857; L. TARANTINI, *Nicola N.*, in *Commemorazioni di giuristi napoletani*, Napoli s.d., pp. 49-55

<sup>27</sup> N. NICOLINI, *De la Tentative traduit en françois par M. Lacoïnta, docteur en droit, sùstitut du procureur impérial près le tribunal de première instance de Castres (Tarn)*, Paris 1861.

*scritti legali*, con una introduzione relativa alla vita di Nicolini<sup>28</sup>. Giovanni Lomonaco, nella sua *Del foro Napoletano e della sua efficacia nella legislazione in generale*, idealizzava il Nicolini come la più alta espressione del foro napoletano poiché riusciva a compenetrare mirabilmente teoria e prativa:

tanto nella *Procedura penale* che nelle *Quistioni di diritto*, si ha un triplice commento delle leggi, *istorico, filosofico, pratico*. Nell'istorico, volendo mostrare quel ch'è precipua lode ne' civili ordinamenti, la convenienza delle cose presenti colle passate e colle avvenire, indaga nelle parole la genesi delle idee, cercandole nelle etimologie, non grammaticali, come si fanno per trastullo, ma filosofiche. E poiché dalla scienza delle idee nasce quella delle parole, da quest'ultima egli trae la storia *ideale* della legislazione, poi raffronta colla *reali* de codici in vigore<sup>29</sup>.

Poi fu il Pessina, nel famoso discorso *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, pronunciato in occasione della inaugurazione del salone dei busti di Castel Capuano, ad inquadrare il Nicolini, insieme a Domenico Capitelli, come uno dei massimi esponenti ottocenteschi della scuola storica napoletana di ispirazione vichiana:

Il suo ingegno offriva mirabile conubio di severità scientifica e di amenità letteraria, di lucida perspicacia e pienezza d'erudizione, ed era ad un tempo eminentemente speculativo, ed eminentemente pratico. Non tenace sostenitore degli errori del passato, non avversario anzi propugnatore dei grandi progressi del Diritto, arrecati dallo spirito dei nuovi tempi, egli avvisò il passato come necessari preparazione all'opera dell'avvenire, e scorse nella storia il riverbero della coscienza umana tutta quanta. Emancipato dagli influssi dello ideologismo contemporaneo, non ripose nel senso il criterio del vero, non fece della mera utilità il regolo supremo delle sociali istituzioni; ma considerò come criteri del vero e del giusto la ragion pura dell'uomo e il consenso del genere umano. Assuefatto ai virili studi dell'antichità classica, addomesticato con la letteratura latina e col divino poema italiano, nutrito dei veri morali dello Stoicismo e

<sup>28</sup> N. NICOLINI, *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, a cura di G. Madia, Jovene, Napoli 1870 (in 2 voll.).

<sup>29</sup> G. LOMONACO, *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, Stab. tip. dell'Ancora, Napoli 1877, p. 254.

del Cristianesimo, egli si rannodò strettamente alla dottrina giuridica del Vico, e si approfondì nello studio della sua Filologia trascendente<sup>30</sup>.

Alcuni anni dopo, nel 1907, usciva la prima, e finora unica, monografia su Nicolini a cura di Fausto Nicolini, nipote del giurista. Laureato in giurisprudenza, ma storico e archivista per vocazione, il suo lavoro sfiorò solo il Nicolini giurista e politico: troviamo un'ampia introduzione biografica che si sofferma spesso e volentieri sulla sensibilità poetica e letteraria dell'avo, una puntuale ricognizione di tutte le sue opere<sup>31</sup> e poi una lunga appendice con alcune opere inedite e tutta la sua corrispondenza con famosi giuristi e letterati di tutta Europa. Indubbiamente si tratta di un lavoro imponente perché si avvale delle carte di famiglia ora conservate presso l'Istituto degli Studi Storici "Benedetto Croce" di Napoli<sup>32</sup>. Esso però non mette in risalto i contenuti del pensiero giuridico di Nicolini né la sua attività di magistrato e avvocato limitandosi a esaltare e rimarcare quel vichismo così caro ai giuristi dell'Ottocento e degli inizi del Novecento e considerato da Benedetto Croce (amico e mentore di Fausto Nicolini) come una sorta di patente per un giurista napoletano per guadagnarsi la gloria post-mortem. Su questa linea anche il Del Giudice, uno dei primi storici del diritto ad occuparsene: Nicolini esperì un primo tentativo di elaborare, su basi vichiane, una scienza giuridica autonoma rispetto all'influenza dei grandi esegeti francesi, richiamando «gli animi alle nostre tradizioni giuridiche»<sup>33</sup>. Sulla medesima linea anche, tra gli storici del diritto, il Birocchi che afferma: «Il profilo storico e quello filosofico non sono separabili da quelli pratici e sono invece un tutt'uno, nell'obiettivo di individuare il tessuto complesso ma unitario della disciplina in vigore»<sup>34</sup>. Non diversa la descrizione del giurista che emerge in alcuni lavo-

<sup>30</sup> PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, cit., p. 16.

<sup>31</sup> Il catalogo completo delle opere di N. N. è in F. NICOLINI, *op. cit.*, pp. CXV-CXXVI, distinto in: I. *Opere maggiori*, II. *Discorsi giudiziari*, III. *Discorsi accademici, Lezioni, Opuscoli vari*, IV. *Allegazioni forensi*, V. *Versi*, VI., *Pagine sparse*. Si tratta in tutto di 56 opere, le quali attestano che in N. Nicolini le tre tradizionali anime della giurisprudenza napoletana, *Pratica, Storica e Filosofica*, trovarono una mirabile e forse irripetibile sintesi.

<sup>32</sup> Istituto Italiano per gli Studi Storici, *Archivio Nicolini, Carteggio e documentazione di Niccolò Nicolini*, bb. 140-142.

<sup>33</sup> P. DEL GIUDICE, *N. N. procedurista*, in ID., *Prolusioni, studi, conferenze*, La Toga, Napoli 1931, p. 127.

<sup>34</sup> BIROCCHI, *op. cit.*, pp. 132 s.

ri sulla scienza penalistica napoletana dell'Ottocento e sulle riforme del diritto e della procedura penale oltre che in qualche contributo relativo alla sua opera principale *Della procedura penale*<sup>35</sup>. Solo negli ultimi decenni la dimensione politica del Nicolini è stata messa in rilievo<sup>36</sup>: per Raffaele Feola egli fu «testimone ed interprete esemplare del passaggio dall'antica alla nuova legislazione, della recezione non passiva degli ordinamenti francesi del Regno»<sup>37</sup>. Aldo Mazzacane, richiamando il *Discorso* del 1812 e la *Relazione* presentata dal giurista al Sovrano nel 1847, affermava:

Il ricorso alla storia diventava in tal modo funzione di un'idea di continuità, volta a superare o a stemperare fratture negli ordinamenti che sfuggivano al controllo del legislatore e provocavano difficoltà insormontabili nella pratica quotidiana della giustizia e dell'amministrazione. Nell'approssimarsi del '48 il tentativo della vecchia giurisprudenza riformatrice, educatasi nel solco della tradizione illuministica meridionale, valorizzata nella stagione napoleonica, in qualche modo sopravvissuta nella Restaurazione, acquisì un timbro sempre più moderato e conservatore. Contro l'allarme prodotto dalle "commozioni pubbliche" che si ripetevano con frequenza nel Regno, nel dicembre del 1847 Nicolini avanzò, ispirandosi al suo storicismo, una estrema proposta di analisi e di correzione degli inconvenienti più gravi. Ma il conflitto politico ormai prendeva altre strade e la stessa storia giuridica veniva considerata sotto punti di vista diversi<sup>38</sup>.

Sono spunti che meritano di essere approfonditi, anche alla luce di recenti studi che hanno individuato fonti inedite in grado di contribuire alla descrizione del Nicolini politico, per verificare la "tenuta" del

<sup>35</sup> L. GRANATA, *Nicola Nicolini e la "Procedura penale nel Regno delle Due Sicilie"*, Il pensiero giuridico penale, Messina 1936; M. ASTARITA, *Nicola Nicolini e la riforma della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, EDISUD, Salerno 2009.

<sup>36</sup> Cfr. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit.; ID., *La scuola storica napoletana e il passaggio dall'antico al nuovo regime*, in «Rivista di Studi Napoleonici», anno XLII n. s., n. 2 (2009), pp. 203-228.

<sup>37</sup> R. FEOLA, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Jovene, Napoli 1984, p. 226.

<sup>38</sup> A. MAZZACANE, *Una scienza per due Regni: la penalistica napoletana della Restaurazione*, in AA.VA., *Codice per lo regno delle Due Sicilie, 2, Leggi Penali*, a cura di S. Vinciguerra, Cedam, Padova 1994, p. XLIV.

profilo fatto nel 1907 dal nipote Fausto<sup>39</sup>. Un profilo che deve tenere conto non solo delle *memorie* indirizzate al Sovrano (di cui una, inedita, del 1844, è stata pubblicata nel 2005, cfr. *infra*) e della sua partecipazione agli eventi rivoluzionari del Regno (che lo vide sempre schierato dalla parte dei rivoluzionari, nel 1794, nel 1799 e nel 1820-1821<sup>40</sup>), ma soprattutto nei suoi *Discorsi giudiziari* che dal 1809 fino al 1838 tenne in occasioni solenni. Si tratta di interventi che attengono prevalentemente alla politica giudiziaria, ma il “settore” si può considerare assolutamente strategico e decisivo ai fini di definire gli spazi di libertà dei sudditi soprattutto sul versante penalistico in ordine al quale il contributo di Nicolini fu determinante.

### 3. Il significato politico dei Discorsi

I *Discorsi* rappresentano interventi precisi, chirurgici e tempestivi, attraverso i quali Nicolini spese tutta la sua autorità per indicare la via

<sup>39</sup> Riportiamo la ricostruzione delle posizioni politiche di Nicolini tratteggiata da F. NICOLINI, *op. cit.*, pp. XCVII-XCVIII: «Certo, un decreto concepito così onorevolmente dovè fargli piacere; ma dedurre da ciò che accettasse con entusiasmo, sarebbe un passo troppo lungo. Uomo di studi, amante di pace e di quiete, punto ambizioso, il N. aveva paura della politica, e sen'era tenuto sempre lontano. Non già che non avesse anche lui le sue idee. Ho già accennato che era un murattiano borbonizzato: qui aggiungo con maggiore precisione, che egli rappresentava, per così dire, l'anello di congiunzione tra i murattiani e i liberali. Come i primi voleva “milizia forte, amministrazione estrinsecamente ordinata, uguaglianza civile, leggi più accomodate al tempo, rapido movimento della ricchezza nazionale”, ma pericolava più verso i secondi, quando, pur dichiarandosi contrario ad un regime costituzionale, desiderava e proponeva stampa semi-libera e libera completamente la discussione degli atti governativi; governo mite ed alieno da pressioni sanguinarie; processi politici rari e guerra spietata allo spionaggio; ministri pienamente responsabili e funzionari pubblici scelti, senza distinzione di partito, fra i più intelligenti ed onesti; “sfogo legale ai malumori del popolo, e principalmente contro gli agenti del governo, senza distinzione di grado e persona”, e simili. Ma a tanti bei principi teorici, il N. accoppiava, come pure si è accennato, un inguaribile scetticismo politico, diventato, naturalmente, ancora più profondo con gli anni e dopo i disastri del 1821 e delle delusioni del 1831. Ciò spiega perché, dopo aver accettato a malincuore il nuovo ufficio, – e, come mi si racconta, soltanto in seguito a vivissime insistenze del re, a cui pose come *conditio sine qua non* il poter continuare le lezioni all'Università, – egli, così attivo in tutte le cariche da lui esercitate restasse quasi inoperoso in quei sette anni circa di ministero. Vero è che, anche con la migliore volontà del mondo, non avrebbe potuto cavare un ragno dal buco».

<sup>40</sup> Sulla sua partecipazione ai fatti del 1820-1821 cfr. Cfr. VESCIO, *op. cit.*

da seguire in momenti critici. Guidati dall'obiettivo di difendere le grandi riforme del Decennio accolte nella legislazione della Restaurazione – come il sistema della cassazione, il dibattimento pubblico e istituzioni rappresentative (i Consigli generali di provincia) nei momenti in cui venivano attaccati da forze reazionarie in movimento fin dal ritorno di Ferdinando I – essi appaiono pervasi da una forte passione civile, da uno spiccato senso politico, da un grande fervore etico e dal supremo ideale dello stato di diritto, valori intorno ai quali è possibile definire i tratti del Nicolini politico.

Nicolini inserì i suoi *Discorsi* in testa ad ognuno dei sei volumi della prima edizione delle *Quistioni di diritto* pubblicati tra il 1835 e il 1841. Un esame attento di essi, effettuato tenendo ben presente il contesto politico, rivela una partecipazione per nulla defilata del giurista abruzzese al dibattito sui “temi caldi” del tempo. Ecco l'elenco con l'indicazione delle sigle che mettono in rilievo l'anno in cui il discorso fu tenuto che rappresenta, ai fini della ricostruzione della dimensione politica, di Nicolini un elemento estremamente significativo (D.=Discorso, anno, QD=Quistioni di diritto, numero romano = volume):

- *Della Corte Suprema di Giustizia nelle sue relazioni con le antiche istituzioni del Regno poi denominato Delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia* (= D.1812, QDI)
- *Dell'indole e del corso di diritto penale* (D.1831, QDII)
- *Della discussione pubblica ne' giudizi penali* (D.1833, QDIII)
- *Dell'Uffizio più proprio della Corte Suprema: ritirare i giudizi verso i principii* (D.1835a, QDIII)
- *De imitazione veterum* (D.1835b, QDIII)
- *Della istituzione de' Consigli generali di Provincia* (D.1835c, QDIII)
- *Dell'importanza de' Consigli generali di Provincia* (D.1836a, QDIII)
- *Della divisione dell'avvocheria criminale dalla civile* (D.1836b, QDIV)
- *Sentimenti de' popoli delle Due Sicilie per la defunta M. Cristina,, nostra regina* (D.1836c, QDIV)
- *Del coraggio civile* (D.1838, QDIV)
- *Della uniformità e celerità nell'amministrazione della giustizia* (D.1840, QDV)
- *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione* (D.1809, QDVI)
- *Dell'uso, dell'autorità e della filosofia ne' giudizi*, (D. 1841, QDVI)

Sono in tutto tredici discorsi nei quali nei quali egli espresse la sua posizione su fondamentali problemi di politica giudiziaria ma anche di politica *tout court*. L'elenco non coincide con quello riportato da Fausto Nicolini<sup>41</sup> sotto la voce *Discorsi giudiziari*, perché tiene conto solo dei discorsi inaugurali a carattere generale (e di rilievo politico) e non anche di *Conclusioni* di requisitorie o di difese cui lo stesso Niccolò Nicolini conferì la qualifica di *trattati* e che hanno una dimensione squisitamente giuridica<sup>42</sup>.

*Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione* (D. 1809, QDVI) – che segnò l'esordio di Nicolini in magistratura coincidente con l'esordio della grande riforma giudiziaria – resta uno dei suoi lavori più significativi perché, con la sua spiccata sensibilità, egli riuscì ad intercettare l'importanza del momento, ad osservarlo con gli occhi dello storico e a renderne nell'immediato una interpretazione destinata a diventare un *topos*<sup>43</sup>. Una portata meno estesa hanno gli altri discorsi con i quali Nicolini si investì della difesa delle istituzioni giudiziarie del Decennio Francese e della Restaurazione che lui stesso aveva contribuito ad elaborare da "tecnico". In base all'obiettivo "politico" del Nicolini alcuni discorsi possono essere raggruppati per aree tematiche. A salvaguardia del sistema della Cassazione – considerato come il simbolo e l'anima delle grandi riforme, da difendere contro gli attacchi di molti tra i forensi che premevano per trasformare il giudizio di legittimità in giudizio di *terza istanza* – sono dedicati i discorsi *Delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia* e *Dell'ufficio più proprio della Corte suprema* (D. 1812, QDI; D.1835a, QDIII). Il tema della *Deontologia forense*, in quegli anni molto dibattuto per l'intenzione del gover-

<sup>41</sup> F. NICOLINI, *op. cit.*, pp. CXVII-CXIX.

<sup>42</sup> Questi sono: *Conclusioni pronunziate dall'avv. Generale cav. Nicolini, all'udienza della Camera civile della Corte Suprema di Giustizia a' 10 aprile 1821 nella causa fra i coeredi del principe del Cassero* (Napoli 1821); *Del reato di sangue commessi per effetto d'un pregiudizio* (Napoli 1833); *Della imputabilità delle azioni umane commessi nell'ubriachezza* (Napoli 1835); *Della complicità, conclusioni pronunziate all'udienza pubblica della Corte Suprema di Giustizia ... nel dì 8 di marzo 1837 nella causa Maiolino e Barletta* (Napoli 1837); *Conclusioni dell'avv. Generale ed arresto della Corte Suprema nella causa Pangrati e Cardamone*, 25 gennaio 1839 (Napoli 1839).

<sup>43</sup> F. MASTROBERTI, *La scuola storica napoletana e il passaggio dall'antico al nuovo regime*, in *Rivista di Studi Napoleonici*, Anno XLII, n. s., 1.2/2009, pp. 223-228.

no di istituire l'albo degli avvocati<sup>44</sup>, è affrontato nei discorsi *Della divisione e Del coraggio civile* (D.1836b, QDIV e D.1838, QDIV). I discorsi *Dell'Uniformità e celerità* e *Dell'uso, dell'autorità* (D.1840, QDV e D. 1841, QDVI) sono rivolti alla magistratura per la costruzione di una giurisprudenza nazionale contro il frequente ricorso al diritto romano e alla giurisprudenza francese. Alla difesa delle istituzioni rappresentative sono rivolti i discorsi *Della istituzione e Della importanza de' Consigli generali di Provincia* (D.1835c, QDIII e D.1836a, QDIII). Col discorso *Della discussione pubblica* (D.1833, QDIII) Nicolini intende difendere il dibattito pubblico in polemica con il presidente della Corte Suprema di Giustizia di Napoli, Antonio Ilario de Blasio, capofila della corrente che sosteneva un ritorno ad un sistema inquisitorio<sup>45</sup>. I discorsi *De imitazione veterum* (D.1835b, QDIII ) e *Sentimenti de' popoli delle Due Sicilie* (D.1836c, QDIV) non hanno un particolare rilievo politico mentre il discorso *Dell'indole e del corso di diritto penale* (D.1831, QDII) attiene alla dimensione scientifica ed accademica del Nicolini.

Il rapido esame dei *Discorsi* con l'indicazione delle tematiche trattate offre qualche spunto di riflessione in ordine ad una riconsiderazione del Nicolini politico.

#### 4. Nuovi documenti d'archivio

Rispetto al prezioso inventario di opere e documenti relativi alla vita e al magistero di Niccola Nicolini, negli ultimi decenni sono emerse alcune novità dagli scavi di archivio condotti soprattutto da storici del diritto nell'obiettivo di ricostruire aspetti e problemi del passaggio dall'antico al nuovo regime nel Regno di Napoli. Quattro sono stati i ritrovamenti più importanti che possono contribuire a ricostruire un profilo più fedele del giurista abruzzese.

a) Niccola Nicolini fu procuratore generale presso la Corte criminale di terra di Lavoro dal 1809 al 1812 allorché fu chiamato, dal ministro di Giustizia e del Culto Francesco Ricciardi, alla carica di Avvocato generale presso la Corte di cassazione. Fu il suo primo banco di

<sup>44</sup> F. MASTROBERTI, *Storia e costumi dell'avvocatura napoletana nel Galateo di Vincenzo Moreno* in V. MORENO, *Galateo degli avvocati*, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, Taranto 2007, pp. IX-XLIX.

<sup>45</sup> MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit.

prova nella magistratura ed è possibile ricostruire l'attività di quegli anni fondamentali per la sua formazione grazie alla documentazione conservata nel fondo *Procura presso la corte di Cassazione*, fascio n. 36 in particolare, dove si trovano alcuni rapporti, uno dei quali a firma del Nicolini, inviati ai Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione per la soluzione (preventiva) di alcuni *dubbi di legge*<sup>46</sup>. Quegli anni rappresentarono una palestra per il Nicolini giurista che si scontrò, come procuratore, con tutti i principali problemi legati all'applicazione del nuovo diritto codificato che risolse con l'aiuto di due grandi Procuratori generali, Giuseppe Raffaelli e Giuseppe Poerio. Questi, proprio in quella circostanza, ne apprezzarono le qualità e, probabilmente, furono loro a segnalarlo al governo per l'incarico di Avvocato generale presso la Corte di cassazione.

b) Non tutti i lavori delle commissioni per la traduzione e l'adattamento dei codici di diritto e procedura penale dell'Impero francese e per la II e IV parte del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* – alle quali partecipò con un ruolo di primo piano Nicola Nicolini – sono andati perduti (come a lungo si è creduto). Il 22 novembre 1810 Murat nominò una commissione per la traduzione e l'adattamento dei codici di diritto e di procedura penale dell'Impero, formata da Felice Saponara, Giuseppe Poerio, Davide Winspeare, Amodio Ricciardi e Niccolò Nicolini. Il rapporto finale, presentato al ministro della Giustizia e del Culto agli inizi del 1808 è stato individuato e studiato<sup>47</sup>: *Rapporto della commissione creata con R. Decreto del 22 novembre 1810 sulla versione del codice penale di Francia*, Napoli s.d. (pp. 1-47)<sup>48</sup>.

c) Nicolini fu inserito nella commissione nominata da Murat nella primavera del 1814 per la riforma del codice penale e d'istruzione criminale. Con lui Giuseppe Poerio, Davide Winspeare, Michele Agresti, Tito Manzi, Giustino Fortunato, Nicola Libetta, Francesco Canofari e Giovanni Vittorio Englen<sup>49</sup>. I lavori di tale prestigiosissima

<sup>46</sup> Sulla procedura dei *dubbi di legge*, proposti dai primi procuratori al loro diretto superiore il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, cfr. F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001, pp. 209-215 dove si trova citato un rapporto di Nicolini del 2 aprile 1810 tratto da Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), *Procura presso la Corte di Cassazione*, f. 36.

<sup>47</sup> MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale*, cit., pp. 164-172.

<sup>48</sup> In *Progetti di leggi penali*, Società Napoletana di Storia Patria, coll. SBN XV A9 (2-8).

<sup>49</sup> I nomi dei magistrati sono riportati in C. DE NICOLA, *Diario Napoletano. 1798-1825*, Napoli 1905, II, pp. 729-730. Scrissero di questi importanti lavori sia P. COL-

commissione (che effettivamente metteva insieme il meglio della cultura penalistica napoletana) sono andati persi<sup>50</sup>, ma è probabile che furono utilizzati dalla sezione incaricata «della compilazione de' codici penale e di procedura criminale» all'interno commissione per la elaborazione del *Codice per lo Regno* nominata da Ferdinando I il 2 agosto del 1815: di questa, infatti, facevano parte Raffaele di Giorgio, Giuseppe Raffaelli, il Nicolini, il Canofari, il Libetta e l'Englen. Quattro componenti su sei avevano lavorato nella commissione del 1814 e il solo Nicolini poteva vantare di aver fatto parte anche della commissione del 1810: era dunque il *vero trait-d'union* tra le diverse commissioni e tra decennio francese e restaurazione borbonica e per questo fu probabilmente lui a redigere la relazione finale della commissione nominata da Ferdinando nel 1815. Questo documento che sintetizza e risolve (in una prospettiva nazionale) tutti i problemi emersi nella giustizia penale a partire dal momento della introduzione dei codici francesi è stato individuato e pubblicato di recente<sup>51</sup>.

d) Nicolini il 16 agosto del 1841 venne nominato ministro senza portafoglio da Ferdinando II che intendeva avvalersi del suo consiglio per gli affari della giustizia. Restò nella carica fino al 1848 per poi tornare in magistratura. Il 13 agosto 1844 Nicolini scrisse una lunga memoria al Sovrano sullo stato della giustizia penale con le sue indicazioni per le riforme. È una memoria interessante, non inserita nell'elenco di documenti censito da Fausto Nicolini, che è stata pubblicata e valorizzata nel 2005<sup>52</sup>.

LETTA, *Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825*, tip. Elvetica, Capolago 1837 sia P. LIBERATORE, *Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli*, dai Torchi di Agnello Nobile, Napoli 1814. Cfr. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale*, cit., pp. 215-219.

<sup>50</sup> Qualche documento è emerso da scavi negli archivi provinciali che hanno portato alla luce le *Osservazioni di Corti d'Appello e Tribunali sul Codice Civile, sul Codice di procedura Civile e sul Codice di Commercio*. Cfr. S. GENTILE, *Gli ultimi fuochi dei napoleonici. Il progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Jovene, Napoli 2015.

<sup>51</sup> F. MASTROBERTI, *Documenti per la storia della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie. La relazione della commissione incaricata della elaborazione del codice di procedura penale*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, anno XCII (2019), vol. SCII – fasc. 2, pp. 19-40.

<sup>52</sup> MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., Appendice; Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone, f. 842, *Nicola Nicolini alla S. R. M.*, Napoli 13 agosto 1844, pp. 377-387.

Questi documenti e una rilettura dei *Discorsi* inducono a una nuova riflessione su Nicola Nicolini che tenga conto anche della sua dimensione politica, oltre che giuridica.